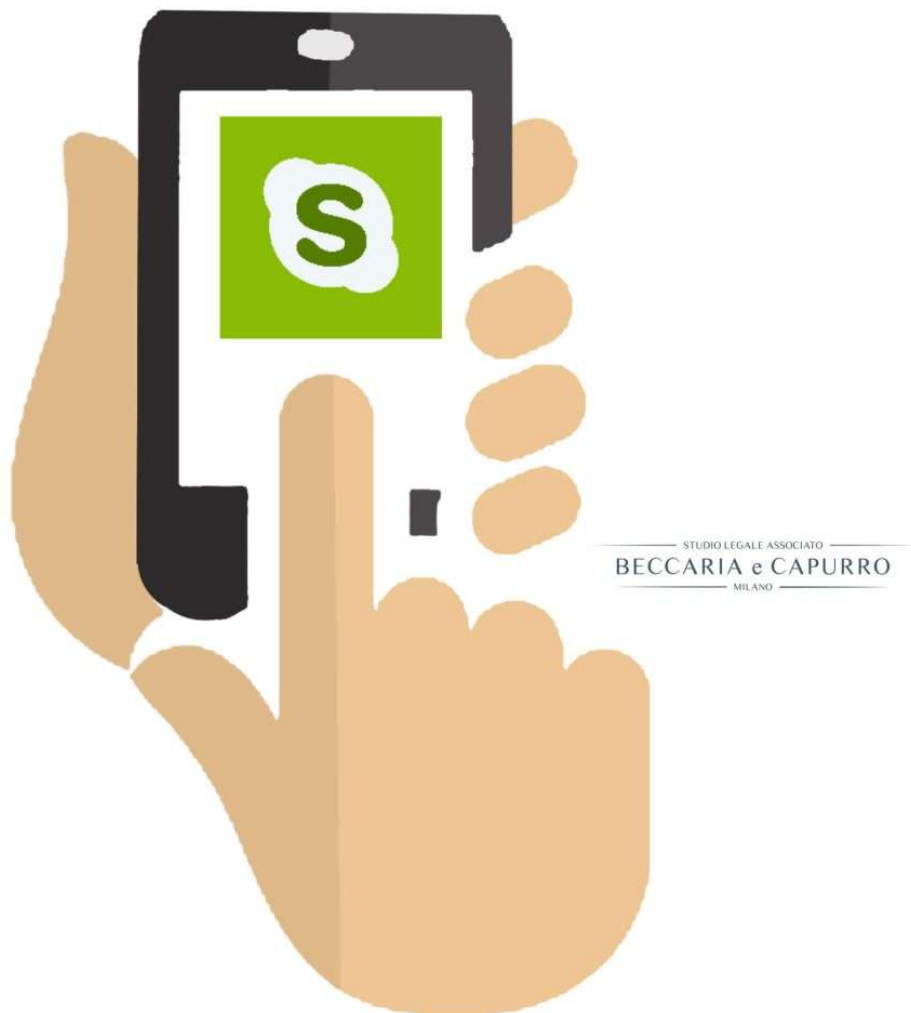


Quando il lavoratore spettegola via social sul datore di lavoro in modo offensivo

- Agosto 2017 - di *Filippo Capurro* - © RIPRODUZIONE RISERVATA PER AGI - AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI

Ove il lavoratore utilizzi anche solo dinanzi a terzi, i compagni di lavoro, **espressioni diffamatorie nei confronti del datore di lavoro**, mediante la **piattaforma skype** dal pc aziendale, non viola la privacy il datore di lavoro che ne sia venuto a conoscenza non per avere forzato o aperto posta riservata (la password è stata data dal ricorrente al datore su sua richiesta), ma per l'apertura automatica del programma che ha mostrato i messaggi offensivi, è legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società e non ritorsivo.



Così si è pronunciato il Tribunale di Genova 6 febbraio 2017 n. 72 est. Ravera

In particolare il Tribunale afferma che:

*"(...) le frasi riportate nella lettera di contestazione sono oggettivamente offensive. Esprimono un giudizio negativo sia sul datore di lavoro sia sull'organizzazione e **travalicano ogni ragione di***

critica: tra l'altro alcune espressioni ingiuriose (testa di cazzo, puttana) sono **del tutto gratuite** (non reattive) e **vanno oltre una coloritura di espressione** che il linguaggio comune tollera".

Viene inoltre ritenuto significativo che:

*"Tali espressioni sono state inoltre **indirizzate** dal ricorrente **non ai diretti interessati ma a terzi, compagni di lavoro**, con ciò ledendo ancora di più quella fiducia che connotare il rapporto du lavoro, perché idonee a dare, all'interno dell'azienda, una SVALUTAZIONE delle persone preposte alla loro conduzione (con evidente intento diffamante)".*

Interessante è anche l'affermazione per la quale:

*"Il **clima aziendale** infine non può costituire una scrutinante ad espressioni oggettivamente, tra l'altro **neppure espresse come reazione immediata** a comportamenti sartoriali, asseritamente lesive dei propri diritti"*

Quanto al profilo dell'acquisizione dell'espressione in violazione della privacy, precisa il giudice che:

*"(...) se è vero che l'account era personale, è però emerso dall'istruttoria che computer non era privato ma dell'azienda, che dovevano essere fatto su di essi delle manutenzioni e che skype **si apriva all'avviamento del computer** stesso e soprattutto che skype veniva **utilizzato per le comunicazioni tra i lavoratori**, l'azienda e gli altri dipendenti come piattaforma comune di scambio messaggi (...)".*

Il tema delle comunicazioni tra lavoratori tramite **piattaforme informatiche** sarà sempre più attuale alla luce del suo costante aumento; si pensi ad esempio all'uso sempre più intenso di whatsapp all'interno dei team di lavoro e delle reti commerciali.

(Foto by Pixabay, rielaborata da Beccaria e Capurro)

Scarica il provvedimento

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

